

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo unificato C. 698 e abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	16
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ERRATA CORRIGE	16

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nuovo testo unificato C. 698 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio è ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta del 23 settembre 2015.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della necessità di approfondire il contenuto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 581 del 27 gennaio 2015, a pagina 41, seconda colonna, decima riga, e a pagina 42, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: « patrimonio immobiliare » con le seguenti: « patrimonio culturale immateriale ».

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo unificato C.
698 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Roma, **28 GEN 2016**

All'Ufficio Legislativo - ECONOMIA
S E D E

Prot. Nr 7077/2016
Prot. Entrata Nr 6867/2016
Allegati:
Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - S E D E

OGGETTO: A.C. 698 e abb. Testo unificato concernente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Relazione tecnica.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto e alla ulteriore Relazione tecnica inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Preliminarmente si rappresenta che il provvedimento si sostanzierebbe in un testo unificato diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi, non autonomi e che rimangono privi del sostegno familiare, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui è assegnata una dotazione pari a euro 56,9 milioni per l'anno 2016, e 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di livelli di prestazioni e servizi da assicurare ai soggetti in esame.

In via aggiuntiva ai sopra indicati oneri sono altresì previste misure agevolative sul piano fiscale di cui agli articoli 4-bis e 6 complessivamente valutate nell'ambito del provvedimento, in misura differente rispetto alla relazione tecnica, come comportanti minori entrate per 45,7 milioni di euro per il 2016, 36,4 milioni di euro per il 2017 e 33,9 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Dall'esame della relazione tecnica, si prende atto della stima potenziale della platea di beneficiari di tale norma, valutata tra i 100 e i 150 mila soggetti, che significherebbe l'allocazione di

risorse medie procapite, al netto dei costi fiscali, di circa 400 euro su base annua stante le eventuali risorse disponibili nel Fondo. La relazione tecnica dovrebbe primariamente giustificare la congruità di tale impostazione.

Al riguardo, premessa l'esigenza di implementare la relazione tecnica, si evidenzia quanto segue:

- all'articolo 3, comma 1, andrebbero indicati gli importi relativi alla dotazione del Fondo che si intende istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riformulando conseguentemente, l'ultimo periodo e sopprimendo il comma 1 del successivo articolo 9;
- le quantificazioni delle minori entrate fiscali di cui all'articolo 4-bis e articolo 6 si basano su ipotesi differenti circa l'entrata in vigore delle disposizioni, come previsto dalle disposizioni in esame. Con riferimento a tali quantificazioni ed alla decorrenza delle relative disposizioni si fa rinvio anche al Dipartimento delle finanze
- in riferimento all'articolo 7 (campagne informative) la clausola di invarianza finanziaria deve essere più correttamente sostituita con la seguente “, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e in relazione tecnica deve essere adeguatamente e dettagliatamente motivato il relativo rispetto; in merito all'articolo 9 rubricato “Disposizioni finanziarie”, con riferimento alle modalità di copertura del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della norma in esame, si esprime parere contrario in quanto i fondi indicati al comma 2, punti a) e b) non presentano sufficienti disponibilità. Infatti, con riferimento alle coperture proposte all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), mediante riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, si fa invero presente, come solo accennato in relazione tecnica, che l'articolo 1, comma 400, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione annua di 90 milioni, a decorrere dall'anno 2016, per le finalità di cui al provvedimento

in esame. Conseguentemente la norma di copertura va riformulata prevedendo la sola riduzione del citato Fondo. Pertanto, le disposizioni onerose contenute nel provvedimento in esame, devono essere ricondotte all'importo massimo di 90 milioni di euro annui dal 2016.

- in relazione tecnica viene menzionata la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e in particolare l'articolo 1 comma 400 che istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare. Al riguardo, alla luce della norma citata, occorre riformulare, come sopra evidenziato, il testo del provvedimento operando i necessari raccordi all'interno del testo, in relazione tecnica e nella clausola di copertura finanziaria.

In tale stato di cose, per quanto di competenza, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso del provvedimento nell'attuale testo, il quale, sul piano finanziario, oltre a quanto sopra rappresentato in relazione all'articolo 7, deve essere, ai fini dell'ulteriore corso, quantomeno modificato nei seguenti termini, ferme restando le necessità di adeguare conseguentemente la relazione tecnica:

All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 44,3 milioni di euro per il 2016, in 53,6 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 44,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 53,6 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Quanto sopra, nel presupposto che il Dipartimento delle finanze confermi la correttezza delle minori entrate fiscali connesse al provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Rocco Anichini

A.C. 698

"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" (cd. Dopo di noi)*Relazione tecnica***Articoli 1-4**

L'articolo 1 (*Finalità della legge*) dispone che finalità della legge è di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità mediante la disciplina di misure di assistenza, cura e protezione **in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.**

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Nel prosieguo si fa riferimento, ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari, ai dati forniti dall'ISTAT, sulla base di quelli disponibili nell'archivio, relativi ai beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS¹.

In particolare, si fa riferimento all'unico dato disponibile e cioè quello relativo ai percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento.

Si tratta di una platea che tende a coincidere con quella individuata anche se possono darsi casi di percezione dell'indennità di accompagnamento senza che vi sia l'accertamento *ex lege* n. 104/1992, e, altresì, più frequentemente, casi caratterizzati dalla presenza dell'accertamento di cui innanzi che non vedono l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

I percettori di indennità di accompagnamento nel 2012 erano 2.111.524 mila, di cui 580.915 mila di età fino ai 64 anni, e 1.530.609 mila di età pari o superiore a 65 anni.

Con riferimento alla posizione nel contesto familiare dei giovani e adulti fino a 64 anni, ISTAT evidenzia che la metà di essi (circa 260 mila) - considerando la stima desunta dai percettori di pensione con indennità di accompagnamento - vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo.

Per quanto la richiamata cifra di 260 mila persone che vive come figlio con uno o entrambi i genitori, così come quella delle persone che vivono sole - circa 51 mila -, non può automaticamente riferirsi alla disposizione del testo del disegno di legge, appare comunque questo l'universo di riferimento più ampio nel quale è possibile individuare le persone "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza".

Ovviamente per molti di coloro che vivono con i genitori, si può presumere la sussistenza delle condizioni per sostenerne l'assistenza.

Assumendo che si tratti della metà del totale i beneficiari potenziali si perviene alla quantificazione di circa 150 mila soggetti su poco oltre 300 mila.

¹ Si veda l'audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istituto nazionale di statistica tenutasi il 15 ottobre 2014 innanzi la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati.

L'INPS ha potuto effettuare estrazioni più precise dal proprio archivio con esclusivo riferimento alle certificazioni mediche pervenute a partire dal 2010, in quanto anno, questo, dal quale il giudizio finale sull'accertamento è stato posto dal legislatore in capo all'Istituto. A tal fine, il Coordinamento generale medico-legale dell'Istituto ha effettuato un'estrapolazione di dati relativi ai soggetti affetti da patologie ad insorgenza in età infantile e/o giovanile (tali da non compromettere significativamente l'aspettativa di vita) alle quali le attuali conoscenze mediche attribuiscono una speranza di vita sufficientemente elevata da poter ipotizzare la loro sopravvivenza ai genitori.

Le persone accertate con tali patologie e con meno di 65 anni sono state, a partire dal 2010, circa 115 mila, alle quali, in circa 37 mila casi, è stato riconosciuto anche lo *status* di portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Di queste persone, il 40% sono minorenni e più di due terzi hanno un'età inferiore a 35 anni.

Data la giovane età di questi soggetti e le modalità con cui sono stati estratti deve ritenersi che il numero di persone nelle medesime condizioni accertate prima del 2010 sia almeno pari a due volte quello individuato con riferimento agli ultimi cinque anni, di talché si tratterebbe, complessivamente, di oltre 100 mila soggetti.

Sulla base dell'evidenza disponibile si può pertanto stimare una platea potenziale collocabile tra i 100 e i 150 mila soggetti.

In favore di tali persone, individuate ai sensi dell'articolo 1, all'articolo 2 si stabilisce la definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in attuazione del c.d. federalismo fiscale.

Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali, comunque, si prevede che, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, siano definiti obiettivi di servizio in favore dei medesimi beneficiari.

Detti obiettivi di servizio sono previsti da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nei cui limiti vanno individuati gli obiettivi di servizio.

La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'art. 9.

Il Fondo è ripartito alle Regioni sulla base di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione cui si provvede col Fondo.

L'articolo 4 individua le finalità degli obiettivi di servizio e, quindi, degli interventi finanziati a valere sulle risorse. In particolare:

- a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
- a-bis) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;
- b) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di

ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

c) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2,

Al fine di valutare l'appropriatezza delle risorse assegnate al Fondo in relazione ai possibili beneficiari, va tenuto presente che al finanziamento dello stesso si provvederà con quota parte delle risorse stanziata a tale scopo dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari complessivamente a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e con le risorse eventualmente stanziata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da regioni, enti locali, enti del terzo settore nonché da altri soggetti di diritto privato. Il rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del suddetto fondo sarà, comunque, garantito mediante la previsione di specifici criteri di accesso alle misure previste, nonché attraverso forme di compartecipazione al costo, che saranno individuate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla ripartizione del fondo medesimo.

Si prenda ad ogni modo che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per le aziende sanitarie, in quanto gli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo sono volti a favorire soluzioni abitative che riproducano il più possibile ambienti di vita familiare per le persone interessate, ferme restando le prestazioni sanitarie già eventualmente loro erogate a legislazione vigente.

Articoli 4-bis – 6

L'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di *Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave*.

La norma in esame dispone l'aumento della spesa massima detraibile da 530 euro a 750 euro dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Sulla base dei dati ISTAT i disabili gravi che potrebbero essere interessati dalla norma in esame sono circa 260.000.

Per individuare la potenziale platea di sottoscrittori, è stato ipotizzato che i soggetti interessati abbiano un figlio disabile a carico e dichiarino un reddito complessivo non inferiore a 20 mila euro, che mediante elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF si stima siano circa il 55%.

Applicando tale percentuale al totale dei disabili gravi, si stima una platea di soggetti interessati pari a 143.000.

Ipotizzando che la platea individuata stipulerebbe una polizza *ex novo*, incentivata dalla proposta normativa in esame, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -20,4 milioni di euro ($143.000 \cdot 750 \cdot 19\%$).

Nell'ipotesi che la norma fosse entrata in vigore a partire dall'anno di imposta 2015, la stima dell'andamento di cassa (in milioni di euro) sarebbe stata:

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-35,7	-20,4

L'articolo 6, reca disposizioni in materia di Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave.

Con specifico riferimento alle previsioni contenute nei commi 1, 4 e 5 la proposta in oggetto prevede una serie di agevolazioni verso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata *ex lege* n. 104/92.

In primis si dispone che ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti nei suddetti trust, non si applica l'imposta di successione e donazione; inoltre si prevede che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo. La normativa attuale, per ciò che concerne le imposte indirette, già dispone che in caso di trust "trasparenti" (fattispecie in cui rientrano i trust in oggetto), sia applicata la normativa in essere per i soggetti beneficiari.

Dal punto di vista delle successioni e donazioni, si ha che la franchigia applicata ai soggetti svantaggiati sia pari a 1,5 milioni di euro. Pertanto, il vantaggio fiscale si individua in quei trust diretti a disabili con patrimoni superiori alla suddetta soglia.

Per quanto concerne la disposizione relativa all'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali relative ai trasferimenti in favore dei suddetti trust, fa d'uopo ricordare che la normativa attuale non prevede alcun tipo di vantaggio fiscale in caso l'acquirente sia una persona disabile. Pertanto il risparmio in termini di imposta è pari al 2% in caso di prima casa e al 9% negli altri casi oltre le imposte ipocatastali in termini fissi.

Partendo dai dati utilizzati in sede di analisi del provvedimento per le agevolazioni di natura IRPEF/IRES, si è supposto che i soggetti individuati in tale sede (pari a 1.430), costituiscano un trust per i propri figli. Inoltre, si è ipotizzato che la metà dei trust si impegni in acquisti di immobili (sempre per la finalità di elevare la qualità della vita del soggetto beneficiario). Non avendo ulteriori qualificazioni, possiamo supporre che la metà degli acquisti avrebbe scontato l'aliquota agevolata prima casa, mentre la restante metà no (per via di agevolazione già utilizzata, o semplicemente per una valorizzazione finanziaria del capitale teso alla costituzione di una struttura di reddito suppletivo necessario a rispondere alle esigenze del soggetto in parola).

Applicando pertanto un valore medio delle transazioni pari a 200.000 euro (il valore utilizzato è più alto della media anche per tener conto delle diverse finalità e delle eventuali esigenze specifiche connesse con la disabilità nonché la tipologia di soggetti interessati con patrimonio di partenza mediamente più alto) si perviene ad una stima di gettito non riscosso pari a circa 7 milioni di euro. Sommando a questi la parte di imposte di donazione e successione non riscossa, come sopra definita, e l'esenzione dalle imposte degli atti e dei bolli come sopra esplicitato, si perviene ad una **perdita di gettito dell'ordine dei 10 milioni annui.**

Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 6, la proposta in oggetto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

In assenza di dati di dettaglio ai fini della stima si ipotizza, per quanto riguarda le persone fisiche, che le erogazioni liberali e donazioni in oggetto siano effettuate da una platea corrispondente all'1% dei soggetti disabili gravi individuati in base ai dati ISTAT, circa 260.000, considerando solo una percentuale pari a quella di coloro che, in base alle dichiarazioni dei redditi, avendo un figlio disabile a carico, dichiarano un reddito non inferiore ai 20.000 euro annui, circa il 55%.

Si stimano quindi erogazioni liberali da parte di 1.430 soggetti ($1\% \times 260.000 \times 55\%$), per un importo medio annuo pro-capite ipotizzato in 5.000 euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 40% si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -2,86 milioni di euro, cui si aggiungono -0,1 e -0,04 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Per quanto riguarda i soggetti IRES, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2013, si stima che il complesso delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100 comma 2 del TUIR determini una perdita di gettito annua di circa 41 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in esame determini un effetto aggiuntivo pari all'1% di tale ammontare, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -0,5 milioni di euro. Di seguito gli effetti finanziari, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016 (milioni di euro):

	2016	2017	2018
IRPEF	0,0	-5,0	-2,86
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,05	-0,04
IRES	0,0	-0,85	-0,5
Totale	0,0	-6,0	-3,5

Milioni di euro

Articoli 7 e 8

L'**articolo 7** prevede l'avvio di *Campagne Informative* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al testo in riferimento, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare e per sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Detta campagna è espressamente previsto che siano svolte *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.

L'**articolo 8** stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Da detta disposizione non deriva, con evidenza, alcun onere.

Articolo 9

L'**articolo 9** reca le *Disposizioni finanziarie* concernenti la dotazione del Fondo.

In maggior dettaglio è previsto che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Il comma 2 prevede poi che agli oneri derivanti dal comma 1 – ovvero sia gli importi di cui innanzi –, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutati complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al ministero della salute.

Il comma 3 infine stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento a tale disposizione va tenuto presente che il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.